

CAMERA PENALE DI LUCCA

"Leonardo Lapasin Zorzi"

Aderente all'Unione delle Camere Penali



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente della Corte
di Appello di FIRENZE

Ai Dirigenti degli Uffici
Giudiziari di LUCCA

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2019

La Camera Penale di LUCCA in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 06/11/2019,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 (cinque) giorni e si terrà dal 02 dicembre al 06 dicembre 2019 compreso;

CAMERA PENALE DI LUCCA

"Leonardo Lapasin Zorzi"

Aderente all'Unione delle Camere Penali



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane adottata in data 06/11/2019, attiene alla ineludibile battaglia per il diritto penale liberale e il giusto processo. Ed invero la proclamata astensione dello scorso mese di ottobre, pur avendo vista la partecipazione compatta degli avvocati penalisti e la convinta adesione delle altre componenti della vita associativa forense, non ha sortito l'effetto della dovuta sensibilizzazione della maggioranza governativa che anzi, non ha ritenuto di dover rispondere con posizioni precise agli appelli per l'abrogazione di una norma di sicura ispirazione autoritaria. Il Ministro della Giustizia ha inteso ribadire che il tema della prescrizione non è tra le priorità del Governo e della sua azione, nonostante che egli, pure al tempo sostenuto da una diversa maggioranza politica, avesse rappresentato quantomeno la necessità di accompagnare l'operatività della nuova disciplina della prescrizione con una riforma del processo penale finalizzata a ridurre i tempi morti e ad individuare meccanismi per limitare il numero dei dibattimenti. La prescrizione, nel nostro ordinamento, è indissolubilmente legata ai principi di presunzione di innocenza e di inviolabilità del diritto di difesa. Essa contribuisce a definire la funzione della pena ed è contrappeso alle inefficienze della macchina giudiziaria stabilendo un limite entro il quale deve intervenire la definitiva risposta di giustizia. Non è quindi possibile rimanere silenti di fronte ad una dilagante legiferazione di natura prettamente autoritaristica e sorda ai principi garantisti;

è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione

CAMERA PENALE DI LUCCA

"Leonardo Lapasin Zorzi"

Aderente all'Unione delle Camere Penali



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)

la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega delibera UCPI nr. 20 del 06/11/2019.

Lucca, li 08 novembre 2019

Per il Presidente Avv. Eros Baldini

Il Segretario

Avv. Micaela Bosi Picchiotti